



COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

Servizio TRIBUTI-IMPOSTA I.C.I.

tel.+39 0432/93.83.58/58/60

e-mail: tributi@comune.manzano.ud.it

Via Natisone, 34 – 33044 MANZANO (UD)

COMUNE DI MANZANO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 52 e 59 del D.Lgs. n° 446/1997

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 83 del 21/12/1998 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 25/01/1999 ai n° reg. 673 e prot. 47023

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n°03 del 02/02/2000 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 21/02/2000 ai n° Reg. 872 e prot. 21592

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 15/02/2001 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 11/03/2001 ai n°2001/0022374

Modificato con delibera del Consiglio comunale n° 63 del 19/12/2002

Modificato con delibera del Consiglio comunale nr. 56 del 18/12/2003

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio comunale nr. 3 del 19/2/2007

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio comunale nr. 5 del 18/2/2008

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio comunale nr. 10 del 20/02/2009

INDICE

1. Oggetto del Regolamento	pag. 3
2. Presupposto dell'imposta	pag. 3
3. Definizione di area fabbricabile	pag. 3
4. Definizione di terreno agricolo	pag. 4
5. Definizione generale della base imponibile	pag. 4
6. Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico	pag. 5
7. Base imponibile delle aree fabbricabili	pag. 5
8. Determinazione del valore delle aree fabbricabili	pag. 5
9. Aliquote	pag. 6
10. Riduzione per fabbricati inagibili e fatiscenti	pag. 6
11. Nozione di abitazione principale	pag. 6
12. Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	pag. 7
13. Detrazione per abitazione principale	pag. 7
14. Obbligo di comunicazione	pag. 8
15. Sanzioni	pag. 9
16. Modalità di riscossione dell'imposta	pag. 9
17. Pagamento dell'imposta dovuta da parte di più contitolari	pag. 10
18. Termini di pagamento del tributo	pag. 10
19. Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento	pag. 11
19/bis Rimborsi	pag. 11
20. Rateizzazione	pag. 11
21. Potenziamento dell'azione di controllo	pag. 12
22. Entrata in vigore	pag. 12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di MANZANO, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n° 446.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di I.C.I. e relative attività di accertamento riscossione, sanzioni e contenzioso.

3. abrogato

Note: comma 3) abrogato con deliberazione del C.C. nr.03 del 19.02.2007

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

TITOLO II DEFINIZIONE DEGLI IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Art. 3 Definizione di area fabbricabile

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n° 504/92 sono considerate fabbricabili anche :

- a) le aree distintamente iscritte in catasto con estensione inferiore a quella minima occorrente per l'edificabilità autonoma , che però si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altre aree limitrofe.
- b) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, e quelle soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 1 comma 1) del D.Lgs. 27/12/2002 nr. 301 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia**
- c) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dal comma 7 dell'art. 37 del D.P.R. 8 giugno 2001 nr. 327 agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

1.bis. Ai fini dell'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, dalla data di adozione dello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del P.R.G.C.

2. Non sono considerate fabbricabili:

- a) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità
- b) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.1963 n° 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo

Note: con deliberazione del C.C. nr. 03 del 19.02.2007 nel comma 1) lettera c) sostituite le parole "dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, nr. 333, convertito in Legge 359/92" con le parole " dal comma 7 dell'articolo 37 del D.P.R. 8 giugno 2001 nr. 327"

Aggiunto il comma 1.bis

Con deliberazione del C.C. nr. 10 del 20/2/2009 modificata la lettera b) art. 3 comma 1)

Art. 4

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, in regime d'impresa.
2. Non sono considerati terreni agricoli i piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

TITOLO III BASI IMPONIBILI

Art. 5

Definizione generale della base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2, come di seguito determinata, salvo diverse disposizioni di legge:
 - a) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, al primo gennaio dell'anno di imposizione ed aumentate del cinque per cento, o diversa percentuale successivamente stabilita da norme di legge, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 volte per i fabbricati iscritti nella categoria catastale C/1
 - 50 volte per i fabbricati iscritti nella categoria catastale A/10 e nella categoria catastale D
 - 100 volte per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A) – B) e C) diversi dai precedenti.

Art.6

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1: Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n° 1089, e successive modificazioni, anche se posseduti da enti pubblici e da persone giuridiche private la base imponibile, è determinata con le modalità previste dalla legge 30 dicembre 1991, nr. 413

Note: con deliberazione del C.C. nr. 03 del 19.02.2007 modificato il comma 1)

Art. 7

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del

terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 8

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. L'Amministrazione, con proprio atto, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori minimi delle aree fabbricabili site nel territorio. Allo scopo può affidare a tecnici competenti ed esterni l'indagine per la determinazione di tali valori, o costituire una conferenza di servizi a cui sono chiamati a partecipare i responsabili degli uffici tributi ed urbanistica ed eventuali tecnici competenti esterni.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello definito dal precedente art. 7, non si fa luogo ad accertamento né a rimborso qualora il contribuente abbia dichiarato un valore pari o superiore a quello minimo determinato dall'Amministrazione, salvo che il valore dichiarato risulti inferiore a quello indicato in atti pubblici di trasferimento di diritti reali ovvero in perizie giurate di stima redatte ai sensi dell'art. 5 della Legge 28.12.2001 nr. 448, riferiti al bene soggetto a tassazione, nel qual caso l'Ufficio esperirà le procedure di accertamento in rettifica.

Note : commi 1) e 2) modificati ed integrati con deliberazione del C.C. nr.03 del 19.02.2007

TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA; RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art. 9

Aliquote

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio comunale, salvo diverse disposizioni, con effetto per l'anno successivo.
2. Se la deliberazione non è adottata entro il termine suddetto, si applica l'aliquota del quattro per mille.

Note : commi 1) e 2) modificati ed integrati con deliberazione del C.C. nr.03 del 19.02.2007 e nr. 5 del 18/2/2008

Art. 10

Riduzione per fabbricati inagibili e fatiscenti

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alle condizioni dell'immobile. L'ufficio tributi ha facoltà di verificare, con i mezzi che ritiene più opportuni la veridicità della dichiarazione

In nessun caso la riduzione dell'imposta può operare retroattivamente rispetto alla data della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, o alla richiesta di accertamento rivolta all'Ufficio tecnico comunale.

La riduzione opera nel caso di fatiscenza sopravvenuta e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per i fabbricati che presentano le seguenti caratteristiche di fatiscenza:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo.
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Note : commi 2) e 3) modificati ed integrati con deliberazione del C.C. nr. 03 del 19.02.2007

Art. 11

Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
2. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari con categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili) C/6 (stalle, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Si applicano alla fattispecie di cui al comma 2) l'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale.
4. Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza del bene accessorio e del bene principale al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo della contiguità funzionale tra l'abitazione principale e la pertinenza.

Note : aggiunto il comma 4) con deliberazione del C.C. nr. 03 del 19.02.2007

Art. 12

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
 - a) omesso.
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
 - c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
 - e) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate.
 - f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che siano adibite a loro dimora abituale, in base alle risultanze anagrafiche.
2. A tali fattispecie si applicano l'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale.
3. La sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, nei casi di cui alle lettere d) e) ed f) deve essere attestata dall' avente diritto, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. L'agevolazione decorre dal semestre solare nel corso del quale è presentata la dichiarazione sostitutiva.

Note : comma 1) introdotta la lettera f) decorrenza 01.01.2003

: comma 3) modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 03 del 19.02.2007

Art. 13
Detrazione per abitazione principale

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8 comma 2, del D.Lgs. n° 504/92 in materia di detrazione per abitazione principale, il Consiglio comunale ha facoltà di aumentare la detrazione fino alla misura massima prevista dalla legge individuando, con la deliberazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, determinatesi anche temporaneamente.
 2. Per usufruire delle maggiori detrazioni, gli interessati devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per attestare il possesso dei requisiti richiesti. L'agevolazione decorre dal semestre solare nel corso del quale è presentata la dichiarazione sostitutiva.
- 3. abrogato**

Note: comma 2) introdotto con deliberazione del C.C. nr. 03 del 19.02.2007

: comma 3) introdotto con deliberazione del C.C. nr. 05 del 18.02.2008 ed abrogato con deliberazione del C.C. nr. 10 del 20/2/2009

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Art. 14
Obbligo di dichiarazione

1. È soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione previsto dall'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992.
2. Resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10 comma 4) del D.Lgs. 504/1992 nei seguenti casi:
 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/1992);
 - terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti (art. 9 del D.Lgs. 504/1992);
 - immobili oggetto di atti notarili formati e autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data;
 - quando l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
 - quando l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
 - quando l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile;
 - quando il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
 - quando la consistenza, l'utilizzazione o il valore dell'area fabbricabile è variato con riferimento al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
 - quando l'area è divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;
 - quando l'immobile è soggetto ad interventi di recupero edilizio di cui all'art. 5 comma 6) del D.Lgs. 504/1992;
 - quando l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) in via provvisoria;
 - quando l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;

- quando l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi case popolari o enti equiparati ;
- quando l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- quando l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI, compreso il caso in cui è divenuto abitazione principale e/o pertinenza di abitazione principale o ha perso tale requisito;
- in caso di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- quando l'immobile già censito in catasto in una categoria del gruppo catastale D, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- quando l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazioni di nuova costruzione ovvero di modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- quando è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
- quando è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;
- quando l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42;
- quando le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, nr. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;
- quando l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- quando si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori)
- quando l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- quando l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa

3. Nei casi in cui permane l'obbligo di dichiarazione di cui al precedente comma 2) il contribuente, ai soli fini di agevolare le procedure di calcolo dell'imposta, ha la facoltà di presentare in sostituzione della dichiarazione una comunicazione in carta semplice, debitamente sottoscritta, nella quale saranno indicati gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, per l'anno di riferimento.

4. abrogato

5. abrogato

6. abrogato

7. abrogato

8. abrogato

9. Il funzionario responsabile del tributo, con i mezzi ritenuti più opportuni, provvede ad informare i contribuenti delle nuove modalità previste dal presente articolo.

Note : comma 3) parole "90 giorni" sostituite da "sei mesi" con deliberazione C.C. nr. 3 del 02.02.2000 e sostituito con deliberazione del C.C. nr. 05 del 18/02/2008

: comma 5) abrogato con deliberazione del C.C. nr. 03 del 19.02.2007

: comma 8) abrogato con deliberazione del C.C. nr. 63 del 19.12.2002

: comma 2) integralmente sostituito con deliberazione del C.C. nr. 03 del 19.02.2007 decorrenza 1.1.2007 e modificato con deliberazione C.C. nr. 05 del 18/02/2008 con decorrenza 1.1.2008 – integralmente sostituito con deliberazione del C.C. nr. 10 del 20.02.2009 con decorrenza dal 1.1.1009

: commi 4) – 6) – 7) – 9) abrogati con deliberazione del C.C. nr. 5 del 18/02/2008

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14 comma 2) del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51,65 euro.
- 1.bis Se la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 2) del presente regolamento è infedele, si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo dovuto
- 1.ter) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammonare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,65. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 1.quater) Le sanzioni di cui ai commi 1) e 1.bis) sono ridotte ad un quarto, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
2. La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Note: comma 1: parole "lire 200.000" sostituite da "EURO 103,00" – comma 1) sostituito con deliberazione del C.C. nr. 05 del 18/02/2008, commi 1.bis – 1.ter – 1.quater inseriti con deliberazione del C.C. nr. 05 del 18.02.2008

TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO
DELL'IMPOSTA

Art. 16
Modalità di riscossione dell'imposta

1. L'imposta da corrispondere annualmente alle scadenze fissate dalla legge può essere versata al comune di Manzano attraverso una delle seguenti modalità a scelta del contribuente:
 - a) Versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - b) Versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) Bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale;
 - d) in sede di dichiarazione dei redditi mediante delega irrevocabile a banca convenzionata, e con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241.
2. Il funzionario responsabile del tributo appresta idonee forme di pubblicità per informare i contribuenti delle diverse modalità di versamento possibili, trasmettendo agli interessati opportuna modulistica;
3. abrogato
4. L'imposta, le sanzioni irrogate e gli interessi dovuti in forza degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio emessi dal comune, sono versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento con le modalità di cui alle lettere a) – b) – c) di cui al comma 1 del presente articolo.

Note : comma 1) modificato con deliberazione C.C. nr. 03 del 19.02.2007 decorrenza 1.1.2007
: comma 1) lettera d) aggiunta con deliberazione del C.C. nr.03 del 19.02.2007 decorrenza 1.1.2007
: comma 4) introdotto con deliberazione del C.C. nr. 03 del 19.2.2007 decorrenza 1.1.2007
: comma 3) abrogato con deliberazione C.C. nr. 63 del 19.12.2002 decorrenza 1.1.2003

Art. 17
Pagamento dell'imposta dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, quando l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento;
2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei contribuenti per conto degli altri, succedutisi nel corso dell'anno purchè l'imposta sia stata assolta per intero ed entro i termini di legge per l'anno di riferimento. In tal caso dovrà essere fatta pervenire all'ufficio dichiarazione liberatoria, da parte del contribuente che ha provveduto al versamento.

Art. 18
Termini di pagamento del tributo

1. Ai termini di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. Il Consiglio comunale, con proprio provvedimento motivato, può stabilire:
 - a) il differimento e la rateizzazione del pagamento delle rate I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali. Il responsabile del Servizio con proprio provvedimento motivato può stabilire
 - b) il differimento e la rateizzazione delle rate I.C.I. in scadenza, su richiesta del contribuente, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico, debitamente comprovate ed attestate dal servizio sociale

Note :comma 1) e 2) modificati con deliberazione C.C. nr. 03 del 19.02.2007 decorrenza 1.1.2007

Art. 19 **Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento**

1. I termini per notificare al soggetto passivo, anche a mezzo posta con raccomandata A/R, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono fissati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dell'imposta sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 nr. 472.
2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura annua stabilita con il regolamento generale delle entrate, e calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Per i rapporti pendenti alla data del 31 dicembre 2006, sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nelle seguenti misure:
 - a) 2,5% semestrale dal primo gennaio 2002
 - b) 1,375% semestrale dal primo luglio 2003

Note: Art. integralmente sostituito con deliberazione del C.C. nr.03 del 19.02.2007 decorrenza 1.1.2007

Art. 19/bis **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento dell'imposta, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Responsabile del tributo provvede ad effettuare il rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero entro 60 giorni emette motivato atto di diniego.
3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali con le modalità stabilite dal comma 2) del precedente articolo 19.
4. I nuovi termini quinquennali previsti per la richiesta di rimborso, si applicano solo ai rimborsi che siano ancora ripetibili alla data del 1° gennaio 2007.

Note: Art. introdotto con deliberazione del C.C. nr. 03 del 19.02.2007 decorrenza 1.1.2007

Art. 20 **Rateizzazione**

1. Le somme dovute a titolo d'imposta e interessi, derivanti da atti emessi a seguito dell'attività di controllo del tributo, possono essere assolte in forma rateale alle seguenti condizioni:
 - l'interessato deve farne richiesta scritta motivata all'ufficio entro i cinque giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza, del pagamento dell'importo dovuto specificando nella richiesta il numero di rate;
 - la proposizione del ricorso esclude in ogni caso la rateizzazione, anche se già concessa;
 - le somme dovute a titolo di sanzione devono essere versate entro i 60 giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento;
 - il numero massimo di rate concedibile è di 12 (dodici) per importi a partire da 840,00 euro e fino a 3.000 Euro e di 24 (ventiquattro) per importi superiori;
 - l'importo rateizzato, comprensivo degli interessi legali di cui all'art. 1284 del C.C., dovrà essere versato in rate costanti mensili posticipate con decorrenza dal termine di versamento dell'importo

originario dovuto. Per i mesi in cui non è compreso il giorno di scadenza, essa coincide con l'ultimo giorno del mese stesso;

- nel caso di mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata;

- il funzionario responsabile, con proprio provvedimento, concede la rateizzazione fornendo i bollettini necessari al pagamento, ovvero nega la rateizzazione se non ne ricorrono i presupposti.

Note: Art. modificato con deliberazione del C.C. nr. 03 del 19.02.2007 decorrenza 1.1.2007

Art. 21

Potenziamento dell'azione di controllo

1. La Giunta comunale, sentito il responsabile dell'Ufficio Tributi, può definire annualmente un indirizzo per le azioni di controllo stabilendo le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale.
2. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziati congrue cifre:
 - a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
 - b) per l'aggiornamento e il potenziamento dei sistemi informatici
 - c) per compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, piani di recupero dell'evasione o comunque risultati superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata, secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Note : Rinumerazione dell'articolo da 20 a 21

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Note : Rinumerazione dell'articolo da 21 a 22